

## MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE INDIVIDUALE

### INDICAZIONI PRELIMINARI

*“Le esperienze di studio o formazione compiute all'estero dagli alunni italiani appartenenti al sistema di istruzione e formazione, per periodi non superiori ad un anno scolastico e da concludersi prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nell'istituto di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dalle Indicazioni Nazionali dei Licei, dalle Linee Guida degli Istituti Tecnici e Professionali e dagli Accordi sulla Istruzione e Formazione Professionale siglati in sede di Conferenza Stato – Regioni...”* (Nota Ministeriale 843/2013)

Con il termine Mobilità Studentesca Internazionale Individuale si intende un periodo di studi, non superiore ad un anno scolastico, che ogni singolo studente decide di trascorrere in una istituzione scolastica di pari grado in un Paese straniero. Favorire la mobilità studentesca è una delle indicazioni contenute nella C.M. 181/1997, fortemente ribadita nelle Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale pubblicate dal MIUR il 10 aprile 2013. Il nostro Istituto intende dunque favorire la mobilità studentesca, in quanto strumento per l'educazione alla cittadinanza interculturale, in ambito sia europeo che internazionale. Partire per un periodo di studio all'estero è una forte esperienza di formazione interculturale. Il soggiorno di studio in un altro Paese e il rapporto di dialogo e di amicizia con coetanei che vivono e studiano in un'altra parte del mondo rappresentano un'esperienza che fa crescere nei giovani e nelle famiglie la comprensione internazionale, la conoscenza di altre abitudini di vita e di altre culture, insieme alla scoperta dei valori della propria cultura di appartenenza. Si tratta, inoltre, di un'esperienza altamente formativa per la crescita personale dello studente, che deve imparare ad organizzarsi, prendere decisioni ed agire senza contare sull'aiuto della famiglia, dei suoi docenti, degli amici, trovandosi in un contesto completamente nuovo al quale deve adattarsi, sviluppando positive relazioni interpersonali e comunicando con gli altri. Si tratta pertanto di un'esperienza che favorisce enormemente lo sviluppo di competenze, ed è in quest'ottica che il percorso all'estero va valutato e valorizzato, aiutando lo studente a riconoscere il valore delle acquisizioni, anche non disciplinari, per integrarle come competenze utili per la vita. Spesso lo studente non ha immediata presa di coscienza del valore di tali competenze e si creano quindi difficoltà di reinserimento; è compito della scuola riconoscerle e aiutare lo studente a valorizzarle. Le competenze interculturali acquisite durante l'esperienza all'estero (capacità di relativizzare le culture, di avere fiducia nelle proprie qualità, di sviluppare responsabilità e autonomia per il proprio progetto di vita e pensiero critico e creativo) sono coerenti con molte delle competenze chiave stabilite dall'UE e con tutte le competenze di cittadinanza. Il rientro nella classe di provenienza è un momento importante, in particolar modo per chi ha frequentato l'intero anno scolastico all'estero. La normativa scolastica italiana infatti rende possibile il riconoscimento degli studi effettuati, valorizzando le competenze, soprattutto trasversali, conseguite all'estero. La normativa consente l'iscrizione di giovani provenienti da un corso all'estero senza perdere l'anno, previa un'eventuale prova integrativa su alcune materie indicate dal Consiglio di Classe, incentrata sui contenuti essenziali e propedeutici alla frequenza dell'anno successivo e comunque solo su quelle non presenti nel piano di studi della scuola estera (C.M.

236/1999). Inoltre la Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 181 del 17/3/1997 sottolinea il valore dell'esperienza di studio all'estero e prevede che il Consiglio di Classe acquisisca dalla scuola straniera i risultati degli studi compiuti dagli studenti all'estero, anche per l'attribuzione del credito scolastico.

La seguente procedura indica i soggetti coinvolti e le rispettive funzioni e le diverse forme di mobilità.

— Periodo di Studio all'estero annuale o breve

Soggetti coinvolti :

1. Il Dirigente Scolastico
2. Il Consiglio di Classe
3. Il Coordinatore di Classe
4. La famiglia/il tutore legale
5. Lo studente che ha ottenuto l'ammissione al quarto anno del proprio corso di studio.

— Mobilità individuale annuale

1. Per mobilità individuale annuale si intende quel soggiorno all'estero per un periodo di un anno (normalmente da agosto-settembre fino a giugno dell'anno successivo) con rientro al termine dell'anno scolastico.
2. Al termine del soggiorno, il Consiglio di Classe "può sottoporre, se ritenuto necessario, il giovane ad accertamento, che si sostanzia in prove integrative al fine di pervenire ad una valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione espressa dall'istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti. Tale valutazione permette di definire il credito scolastico dell'alunno nell'ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla vigente normativa". (cfr. Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011, Titolo V).
3. Tali prove scritte e orali riguardano le discipline del curriculum non presenti nel piano di studio individuale svolto durante la mobilità, come da normativa vigente, e quelle discipline la cui valutazione della scuola ospitante risulti negativa.
4. "È in ogni caso escluso che la scuola possa sottoporre l'alunno ad esami di idoneità che sono previsti dall'ordinamento per altre casistiche."
5. Per le restanti materie, il Consiglio di Classe valuterà l'opportunità di accertare la preparazione dello studente in quelle parti del programma propedeutiche alla frequenza dell'anno successivo.

— Studente

Lo studente

1. Prima della partenza:
  - informa il Consiglio di classe attraverso il coordinatore e riceve il parere dei docenti;
  - fornisce le informazioni in suo possesso riguardo al tipo di studi/scuola in cui sarà inserito;
  - fornisce al coordinatore di classe l'indirizzo e-mail attraverso cui manterrà i contatti durante la permanenza all'estero.
2. Durante il soggiorno:
  - fornisce al coordinatore di classe informazioni sulle materie frequentate, i programmi e gli esiti periodici;

- riceve informazioni ed eventuali supporti per continuare la preparazione nelle discipline che non svolge;
- raccoglie documentazione delle esperienze di studio, extra-curricolari, culturali.

3. Alla fine del periodo di mobilità :

- comunica al coordinatore di classe la data del suo rientro in Italia;
- consegna al Consiglio di classe i programmi svolti e le valutazioni ottenute;
- consegna alla segreteria didattica la documentazione rilasciata dalla scuola estera (esiti delle materie frequentate; attestati di eventuali attività extra-curricolari o titoli utili per l'attribuzione dei crediti formativi; eventuale documentazione relativa al monte ore frequentato in relazione all'alternanza scuola lavoro);
- riceve dai docenti indicazioni per integrare la preparazione delle materie o parti di programmi indicati dal Consiglio di classe;
- presenta una breve relazione scritta sulla propria esperienza di studio, con riferimento all'organizzazione della scuola, alla motivazione della scelta dei corsi di studio, al tipo di lezioni e alle modalità di verifica, alle esperienze extra-scolastiche, elementi di confronto per analogia o contrasto tra i sistemi educativi.

— Consiglio di Classe

Il Consiglio di Classe :

- a) indica le materie da integrare e le modalità di svolgimento delle prove integrative e definisce, per coloro che hanno svolto un periodo di mobilità annuale, in base alle valutazioni riportate, la banda di oscillazione per il credito secondo la normativa vigente, assegnando il punteggio che, sommato agli eventuali crediti formativi, va a costituire il credito scolastico del quarto anno;
- b) concorda con il Dirigente Scolastico le date delle prove integrative, che devono svolgersi entro tempi ragionevoli per la frequenza proficua del quinto anno.

— Mobilità individuale breve

1. Per mobilità breve si intende soggiorno all'estero per un periodo limitato a pochi mesi con rientro nel corso dell'anno scolastico nella classe di appartenenza.
2. Si applica la procedura precedentemente indicata nella mobilità individuale annuale (punti 1, 2, e 3).
3. Si applicano, altresì, le procedure descritte per la mobilità individuale annuale con riferimento all'articolo 13, comma 1, del D.L.vo 17 ottobre 2005, n. 226, il quale prevede che, *“sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongano gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari all'eventuale recupero e allo sviluppo degli apprendimenti”*.
3. I Consigli di classe possono definire i voti per le materie comuni sulla base di quanto certificato dalla scuola straniera, mentre per le materie non presenti nel curriculum si procederà ad assegnare il voto sulla base della verifica dell'apprendimento dei contenuti essenziali.
4. Al termine dell'anno scolastico, gli studenti verranno regolarmente ammessi alla valutazione finale. Nello scrutinio finale lo studente sarà valutato in base ai risultati del secondo periodo didattico.
5. Se l'esperienza si svolge nel secondo periodo didattico, si fa riferimento alla procedura degli studenti che rientrano dopo l'esperienza di un anno.

— Mobilità individuale in entrata

1. Il Liceo " Vittorio Emanuele II " favorisce la mobilità degli studenti stranieri quale opportunità per un confronto con il sistema d'istruzione del Paese di provenienza, per favorire la conoscenza e le relazioni tra i giovani e il rafforzamento del dialogo interculturale.
2. La richiesta di soggiorno di uno studente frequentante una scuola non italiana viene presentata al Dirigente Scolastico, il quale, verificata la documentazione allegata, decide in merito all'accettazione dell'istanza. L'accoglienza di singoli alunni provenienti dall'estero da parte degli istituti secondari di secondo grado per un periodo non superiore ad un anno scolastico e non finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, non è soggetta alle norme di cui all'art. 192 comma 3 del D. Lgs 16 aprile 1994 n. 297.

— Alternanza scuola lavoro per gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione all'estero.

In base a quanto indicato nella nota prot. AOODGOSV n. 3355 del 28.03.2017, “ *l'esperienza all'estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie, contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale, utilizzando le mappe di una cultura altra, esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio. Come è noto, l'attività di alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica che interessa le discipline dell'intero consiglio di classe e che porta ad esperienze da svolgersi al di fuori dell'ambiente scolastico. Ha una ricaduta diretta sul curriculum e sugli apprendimenti dello studente e può essere svolta in una pluralità di modi e anche all'estero e comunque mira a far apprendere competenze utili all'effettivo futuro inserimento nel mondo del lavoro*”. “ *al termine dell'esperienza all'estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo, partendo da un esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese. Il Consiglio di classe ha, quindi, la responsabilità ultima di riconoscere e valutare tali competenze, evidenziandone i punti di forza, ai fini del riconoscimento dell'equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di alternanza concluse dal resto della classe in cui verrà reinserito lo studente al suo rientro*”.